

**STATUTO - REGOLAMENTO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE B
(approvato dall'Assemblea in data 1 luglio 2010)**

**STATUTO - REGOLAMENTO
DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

TITOLO I - LA LEGA E LA SOCIETA

Art. I - Natura e attribuzioni

1.1 La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito: Lega) associa in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie B (qui di seguito denominato Campionato di Serie B) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

1.2 La Lega Serie B, quale associazione di categoria di società, affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto F.I.G.C. (di seguito: Statuto Federale) o contenute nelle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (di seguito: N.O.I.F.), sono di competenza della F.I.G.C..

1.3 In particolare, la Lega Serie B:

1.3.a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento;

1.3.b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, il Campionato di Serie B, e qualunque altra manifestazione riservata esclusivamente alle società associate, inoltre concorre all'organizzazione delle manifestazioni riservate a più leghe, quali ad esempio la Coppa Italia, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera, la Supercoppa Primavera secondo il ruolo e le funzioni di volta in volta ad essa spettanti;

1.3.c. stabilisce i calendari del Campionato di Serie B e delle altre manifestazioni che coinvolgono le sole associate, fissando date ed orari degli eventi, inoltre concorre alla definizione dei calendari delle altre competizioni di cui alla lettera b) del presente comma secondo ruolo e funzioni di volta in volta spettanti;

1.3.d. disciplina, in conformità delle norme vigenti, anche per la tutela della regolarità e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, fotografi e cronisti televisivi e radiofonici negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;

1.3.e. regola i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso di cui alla precedente lettera d), in conformità con alle vigenti leggi e ai regolamenti attuativi;

1.3.f. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;

1.3.g. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate, che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;

1.3.h definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;

1.3.i rappresenta le società associate nella negoziazione e la stipula degli accordi collettivi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti- tipo;

1.3.j in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n.9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, commercializza tali audiovisivi;

1.3.k rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo laddove necessario, rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;

1.3.l detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo della categoria e tenendo conto delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. e ne verifica l'osservanza da parte delle società stesse;

1.3.m. può detenere partecipazioni nel capitale sociale di società di capitale costituite, anche in associazione con altre leghe, per lo svolgimento di funzioni di competenza della Lega o la prestazione di servizi a favore della Lega o, per conto della Lega, a favore delle società;

1.3.n rappresenta le società associate nel perseguimento e nella tutela di ogni altro interesse collettivo.

1.3.o Può trattenere o versare per conto delle società somme da queste dovute alla Lega, ed altre leghe, alla F.I.G.C. o ad altre società della Lega.

1.4 Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega Serie si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 dello Statuto Federale, secondo il presente Statuto.

1.5 La gestione amministrativa della Lega è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori e ne viene dato rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 3, lettera f) dello Statuto Federale.

1.6 L'esercizio sociale della Lega Serie ha inizio il 1° luglio e si conclude al 30 giugno dell'anno successivo. In ogni caso l'esercizio sociale dovrà sempre coincidere con la Stagione Sportiva.

Art. 2 - Associazione delle società

2.1 Sono associate alla Lega le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentato domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad essere iscritte al Campionato di Serie B per avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio:

2.1.a copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'estratto aggiornato del libro dei soci e, in assenza del libro soci, certificato del Registro delle Imprese attestante la composizione della compagine sociale;

2.1.b certificato della Cancelleria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e di eventuali altri organi collegiali;

2.1.c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati, con idonea procura a rappresentare la società alle Assemblee e a rappresentare ed impegnare validamente le società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;

2.1.d elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche delle funzioni loro affidate e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti, nonché elenco dei consulenti legati alla società da un rapporto continuativo, con l'indicazione delle rispettive qualifiche e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti, ivi incluso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera a, il potere di rappresentare la società all'assemblea di Lega;

2.1.e copia dell'ultimo bilancio approvato;

2.1.f copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza, per la stagione sportiva a cui si riferisce l'iscrizione, del campo di giuoco, dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature, dal quale risulti l'agibilità per la presenza del numero minimo di spettatori secondo quanto prescritto per il Campionato di Serie B, salvo deroghe, anche condizionate, da parte del Consiglio di Lega Serie B, fermo restando il rispetto dei termini e delle prescrizioni previste in materia dalla F.I.G.C.

2.1.g copia del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n. 231.

Art. 3 – Le società

3.1 Gli atti costitutivi e gli Statuti delle società devono essere depositati presso la Lega Serie B e non possono contenere norme che contrastino con le norme F.I.G.C., compreso lo Statuto Federale e con il presente Statuto..

3.2 Le variazioni agli Statuti sociali devono essere comunicate alla Lega Serie B in copia notarile entro venti giorni dal deposito dei relativi verbali presso il Registro delle Imprese. Parimenti, devono essere comunicati entro venti giorni tutti i mutamenti della compagine sociale. Il libro dei verbali di Assemblea ed il libro dei soci, se previsto, devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega Serie B.

3.3 Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico oppure dai soggetti, indicati all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), cui sono attribuite le relative autorizzazioni e i relativi poteri.

3.4 Salvo deroga del Consiglio, le società non possono essere rappresentate da soggetti che, nel corso della stessa stagione, hanno rappresentato altra società della stessa Lega. Il divieto posto dal presente comma non si applica nel caso in cui la rappresentanza di una società sia stata conferita ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c).

Art. 4 - Cessazione del rapporto associativo

4.1 Le società cessano di far parte della Lega:

4.1.a per rinuncia al Campionato di Serie B;

4.1.b per non ammissione al Campionato di Serie B,

4.1.c per passaggio ad altra Lega;

4.1.d per revoca e decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;

4.1.d per ogni altra ipotesi prevista da norme dell'ordinamento sportivo o generale.

TITOLO II - GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA

Art. 5 - Gli Organi della Lega

5.1. Gli Organi della Lega sono:

5.1.a L'Assemblea;

5.1.b il Consiglio,

5.1.c il Presidente;

5.1.d il Vice Presidente;

5.1.e il Direttore Generale;

5.1.f il Collegio dei Revisori;

5.1.g Il Comitato Etico.

Art. 6 – L'Assemblea

6.1. L'Assemblea della Lega si distingue in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.

6.2 L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità delle società associate e le deliberazioni sono vincolanti per tutte, anche per le società non intervenute e per quelle dissenzienti.

6.3. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti al Campionato di Serie B, salvo quanto previsto per le Assemblee e le delibere di cui al comma 4, lettere h,i,j del presente articolo.

6.4 Diritto e modalità di partecipazione:

6.4.a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, le società associate nella Lega Serie B, salvo quanto previsto al comma 4, lettere h, i,j del presente articolo. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante, da un amministratore indicato nell'elenco di cui all'art2, comma 1, lettera c del presente Statuto, dal direttore generale o dal socio che detiene direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società;

6.4.b) è altresì ammesso a partecipare all'Assemblea, quale uditore, per ciascuna società, anche in affiancamento al rappresentante della medesima, un esponente che non rivesta le qualifiche atte a rappresentare la Società in Assemblea, purché si tratti comunque di un amministratore, o dirigente o consulente legato alla società da un rapporto continuativo e sia compreso nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente Statuto. La sola presenza dell'uditore di cui alla presente lettera b) non validerà la partecipazione all'Assemblea della società in questione, e pertanto tale società non sarà considerata presente in sede di verifica del quorum costitutivo dell'Assemblea;

6.4.c) ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Lega. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea;

6.4.d) il conferimento di delega al rappresentante di altra società ai sensi della precedente lettera c) deve risultare da atto scritto, contenente il nome, il cognome e la carica del delegato; la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentate della delegante;

6.4.e) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in sua assenza, ad un funzionario designato dal Presidente;

6.4.f) fermo il dettato delle precedenti lettera a) e b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività, calciatori professionisti, agenti di calciatori iscritti al relativo elenco e da coloro che sono soggetti a provvedimenti disciplinari che inibiscono lo svolgimento delle funzioni relative alla carica ricoperta;

6.4.g) partecipano all'Assemblea senza diritto di voto il Presidente, i componenti del Consiglio incluso il Vice-Presidente, che tuttavia avranno diritto al voto se ed in quanto rappresentanti delle rispettive Società, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori;

6.4.h) successivamente alla conclusione dei campionati di Serie A, Serie B e Prima Divisione, inclusi i eventuali play-off e play-out, ossia dopo l'ultima gara ufficiale della stagione, le società provenienti da altra lega che, hanno acquisito il titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva, hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma **6.4.i)**. Contemporaneamente, le società appartenenti alla Lega che, al termine del Campionato di Serie A, Serie B e Prima Divisione, inclusi i play-off e i play-out, risultano prive del titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva, partecipano all'Assemblea con diritto di voto limitatamente ai casi previsti al successivo comma **6.4.j)**.

6.4.i) le società che, nell'esercizio sociale precedente, erano associate ad altra lega partecipano senza diritto di voto alle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio relativi all'esercizio sociale precedente a tale loro cessazione.

6.4.j) le società che cessano di far parte della Lega, salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio relativi all'esercizio sociale precedente a tale loro cessazione.

6.5. Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente autonomamente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione, anticipata per fax e spedita alle società associate almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega.

L'Assemblea e, comunque, valida con la presenza di tutte le società associate, della maggioranza dei componenti del Consiglio e di almeno un componente del Collegio dei Revisori; in caso di assenza del Presidente e del Vice – Presidente l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età o, in caso di assenza di Consiglieri, dal presidente del Collegio dei Revisori o, in sua assenza, dal più anziano d'età dei componenti del Collegio presenti.

Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da almeno due quinti della società aventi diritto di voto.

6.6. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce:

6.6.a) in via ordinaria, sei volte all'anno, con cadenza bimestrale;

6.6.b) in via straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto o comunque su richiesta motivata di almeno due quindi delle società aventi diritto di voto;

6.7. Attribuzioni dell'Assemblea. Sono di competenza dell'Assemblea:

6.7.a) l'elezione e la revoca del Presidente;

6.7.b) la determinazione del compenso del Presidente;

6.7.c) l'elezione dei componenti del Consiglio;

6.7.d) l'elezione e la revoca, per giusta causa, del Presidente del Collegio dei revisori e dei suoi componenti;

6.7.e) la nomina del Direttore Generale, e, su proposta del Consiglio, la determinazione del suo compenso;

6.7.f) la nomina dei consulenti e la determinazione del loro compenso, su proposta del Consiglio;

6.7.g) la nomina dei componenti del Comitato Etico;

6.7.h) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione per la Mutualità generale negli sport professionistici a squadre di cui al Decreto (di seguito: fondazione), di spettanza della Lega;

6.7.i) la nomina del rappresentante della Lega presso il Consiglio direttivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità con l'art. 14, comma 3 dello Statuto F.I.G.C.;

6.7.j) la designazione dei candidati di spettanza della Lega alla carica di componenti del Collegio dei revisori della F.I.G.C.;

6.7.k) qualunque elezione, designazione o nomina di rappresentanti della Lega in seno ad Organi Federali ove previsto dalle Norme Federali;

6.7.l) la designazione dei rappresentanti della Lega in seno all'organo deputato, ai sensi degli accordi collettivi di lavoro, alla risoluzione delle controversie tra società e tesserati, nonché, ove previsto, dei propri rappresentanti in seno ad altri organi di giustizia sportiva;

6.7.m) la nomina dei membri dei consigli di amministrazione, di spettanza della Lega, delle società partecipante di cui all'art. 1, comma 3, lettera m) del presente Statuto;

6.7.n) la notifica del presente Statuto;

6.7.o) l'approvazione del Codice etico e le sue eventuale modificazioni;

6.7.p) la determinazione degli indirizzi di carattere generale, delle strategie amministrative e gestionali della Lega;

6.7.q) l'approvazione, su proposta del Consiglio: (i) del Documento Programmatico Quadriennale - in ogni caso coincidente con il quadriennio olimpico - che comprende gli indirizzi gestionali, operativi e commerciali della Lega; (ii) del budget economico-finanziario annuale; (iii) delle tasse che le società saranno tenute a versare per l'iscrizione ai campionati e alle altre competizioni organizzate dalla Lega; (iv) del bilancio di esercizio; (v) dei criteri per la determinazione e delle procedure per il pagamento della quota percentuale sull'incasso da biglietti e abbonamenti, al netto delle imposte e tasse erariali, che per ogni gara di campionato la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata;

6.7.r) la determinazione, su proposta del Consiglio, delle linee guida per l'organizzazione degli uffici della Lega, e per l'assunzione del relativo personale coerentemente al budget economico-finanziario di cui alla precedente lettera q;

6.7.s) con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi in conformità con le previsioni del Decreto, la predisposizione, l'approvazione, la modifica e la revoca: (i) delle linee guida relative all'offerta al mercato; (ii) delle procedure di valutazione e accettazione delle offerte;

6.7.t) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, quali, indicativamente: i) quelle afferenti e conseguenti alla commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui all'Art. 3.1 del Decreto in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega; ii) quelle derivanti dagli impegni di contribuzione a favore della Serie B assunti dalla Serie A in forza dell'accordo tra Serie B e Serie A del 29 Luglio 2009, confermato con delibera dell'assemblea straordinaria della Lega Nazionale Professionisti del 25 agosto 2009 ed aventi ad oggetto una percentuale dei ricavi afferenti e conseguenti alla commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui all'Art. 3.1 del Decreto di spettanza della Serie A (risorse di seguito definite più brevemente anche come "risorse derivanti dalla Mutualità"; iii) quelle relative alla sponsorizzazione delle competizioni organizzate dalla Lega; iv) quelle relative a licenze concernente altri diritti collettivi della Lega.

6.7.u) la determinazione, su proposta del Consiglio di Lega, della percentuale dei ricavi che, per ogni esercizio sociale, sarà destinata al Fondo Sviluppo, in conformità con l'art. 16, comma 2 del presente Statuto;

6.7.v) la determinazione, su proposta del Consiglio, entro la fine della stagione precedente a quella o quelle cui tale determinazione si riferisce, dei pacchetti di diritti e benefici promo-pubblicitari relativi al Campionato di Serie B che sono oggetto di commercializzazione, negoziazione e concessione in forma centralizzata, per i quali dovranno essere in particolare specificati: (i) l'ubicazione e, approssimativamente, la quantificazione degli spazi che dovranno a tale fine essere messi a disposizione da ciascuna società all'interno degli impianti sportivi; (ii) le date entro le quali gli spazi di cui al punto che precede dovranno rimanere a disposizione per la commercializzazione in forma centralizzata dei pacchetti medesimi;

6.7.w) la determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione fra le società del saldo disponibile, relativo alle entrate della Lega /Art. 16) nel rispetto della normativa applicabile;

6.7.x) l'approvazione della Relazione Annuale del Consiglio (Art. 7, comma 14, lettera d);

6.7.y) l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo secondo quanto previsto all'art. 9, comma 5 dello Statuto Federale;

6.7.z) l'affidamento in appalto di servizi utili al funzionamento della Lega;

6.7.aa) il cambiamento, nel rispetto delle norme F.I.G.C., della denominazione, del logo, della sede della Lega ed il cambiamento della denominazione o del logo dei campionati o delle competizioni organizzate dalla Lega;

6.7.bb) la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti che esercitano, individualmente o collegialmente, le funzioni di Organi della Lega;

6.7.cc) la segnalazione ai competenti Organi F.I.G.C. delle società e dei loro dirigenti qualora si rendano responsabili delle inadempienze di cui all'art. 18, comma 4 del presente Statuto;

6.7.dd) l'indicazione dei Campionati e della altre competizioni previste all'art. 22.1.f) del presente Statuto, nel rispetto dell'art. 58 N.O.I.F.;

6.7.ee) ogni altra deliberazione che il Consiglio si determini motivatamente a sottoporle;

6.8. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, trascorse almeno due ore dalla prima, con la presenza di almeno dei terzi (2/3) delle società aventi diritto di voto. In parziale deroga a quanto precede, il quorum costitutivo, in seconda convocazione, delle Assemblee convocate per deliberare su materie per le quali è richiesto un quorum deliberativo superiore ai due terzi degli aventi diritto di voto sarà pari al quorum deliberativo in questione.

6.9. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce secondo l'ordine previsto dall'art. 6 comma 5 del presente Statuto. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Direttore Generale o dall'altro dipendente o collaboratore della Lega designato dal Presidente.

6.10. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti (2/5) delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Tutte le votazioni riguardanti l'attribuzione o revoca di cariche riferite ad Organi della Lega o Organi federali devono tenersi a scrutinio segreto.

6.11. Quorum deliberativo. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto. Sono peraltro fatte salvi;

6.11.a) i seguenti quorum deliberativi previsti dal Decreto e/o da successive modifiche dello stesso:

6.11.a.i) Per la predisposizione, approvazione, modificazione e revoca delle Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi riguardanti il Campionato di Serie B, in conformità o le previsioni del decreto, nonché per l'offerta al mercato e per le relative procedure di valutazione e accettazione: maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto per le prime tre votazioni e maggioranza semplice a partire dalla quarta;

6.11.a.ii) per la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi riguardanti il Campionato di Serie B: maggioranza qualificata di tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto;

6.11.b.) Le maggioranze ulteriormente qualificate previste dai seguenti punti:

6.11.b.i) Cambiamento della denominazione o del logo della Lega. Il cambiamento della denominazione o del logo della Lega può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.ii) Cambiamento della denominazione o del logo dei Campionati. Il cambiamento di nome o logo dei Campionati o di altre competizioni organizzate dalla Lega, anche a seguito dell'abbinamento di tali competizioni al logo o marchio di uno sponsor può essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.iii) Cambiamento della sede della Lega. Il cambiamento della sede della Lega può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria per il cambiamento della sede della Lega non può essere convocata se non dopo otto anni dalla data di costituzione della Lega.

6.11.b.iv) Elezione del Presidente. Il Presidente è eletto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni, è richiesta la maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.v) Revoca del Presidente. La revoca del Presidente può essere disposta soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.vi) Elezione dei Componenti del Consiglio. Sono eletti alla carica di consiglieri i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, a condizione che ciascuno di essi abbia ricevuto un numero di voti non inferiore ai due terzi (2/3) degli aventi diritto di voto. Nel caso di raggiungimento del quorum minimo dei due terzi dei voti da parte di un numero di candidati inferiore a sei, si dovrà effettuare un ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano. Nel corso della prima votazione ciascuna società potrà esprimere 6 preferenze tra i candidati alla carica di consigliere; in caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere.

6.11.b.vii) Elezione del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Revisori. Il Presidente del Collegio dei Revisori e i revisori effettivi sono eletti con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. I Revisori supplenti del Collegio dei Revisori sono eletti con la maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.

6.11.b.viii) Determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive. La determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, quali indicativamente i) quelle previste dall'art.6, comma 7, lettera t), ii), ossia quelle derivanti dalla Mutualità in forza dell'accordo tra Serie B e Serie A del 29 Luglio 2009, confermato con delibera dell'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti del 25 Agosto 2009, ii) quelle relative alla sponsorizzazione delle competizioni organizzate dalla Lega, deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.ix) Determinazione dei pacchetti e benefici promo-pubblicitari. La determinazione dei pacchetti di diritti e benefici promo-pubblicitari di cui al comma 7, paragrafo v) del presente art. 6 deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.x.) Modifica dello Statuto. La modifica del presente Statuto può essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.12.) Modifica di Delibere con efficacia pluriennale. La modifica di delibere con efficacia pluriennale può essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea su richiesta presentata da almeno due quinti (2/5) delle società aventi diritto di voto. La modifica di tali delibere con efficacia pluriennale può essere deliberata dall'Assemblea soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto, salvo siano necessarie maggioranze diverse.

6.13.) Designazione dei Candidati al Collegio dei Revisori della F.I.G.C. Risultano designati coloro che ottengono il maggior numero di voto degli aventi diritto di voto. Ogni società avrà diritto di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei candidati da designare. Ove necessario, in caso di parità di preferenze si procederà al ballottaggio secondo le modalità previste al precedente punto 6.11.b.vi), in quanto applicabile.

6.14.) Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato presso la Segreteria della Lega entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi via posta elettronica o fax dalla Segreteria della Lega a tutte le società entro l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.

6.15.) Reclami. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale.

Art. 7 - Il Consiglio

7.1 Il Consiglio è composto:

7.1.a) dal Presidente, che lo presiede;

7.1.b) da 6 consiglieri, tra i quali il Vice-Presidente;

7.2. Il Consiglio rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

7.3 Le elezioni del nuovo Consiglio, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono tra il 1° settembre e la fine dell'anno in cui si sono svolte le Olimpiadi estive ma, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C..

7.4 La carica di Consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

7.5 In componenti del Consiglio decadono: 8i) al venir meno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 12, comma 2 del presente Statuto; ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Lega della società che rappresentano. La sopravvenienza delle cause di decadenza di cui al punto (i) e (ii) deve essere comunicata dall'interessato al Consiglio entro sette giorni dal suo verificarsi e, in ogni caso, prima della successiva riunione del Consiglio.

7.6 I consiglieri decadono dallo loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

7.7 In caso di decadenza di uno o più consiglieri, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Presidente del Collegio dei Revisori, entro dieci giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi consiglieri. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio. Ove la decadenza riguardi più di quattro Consiglieri, l'intero Consiglio decade e le funzioni del Consiglio di Lega sono svolte, in via interinale, limitatamente all'attività ordinaria e non prorogabile dal Collegio dei Revisori.

7.8 Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e per quanto di competenza, il Presidente del Collegio dei Revisori o, in caso di suo impedimento, un membro del Collegio dei Revisori specificatamente incaricato dal Presidente del Collegio dei Revisori.

7.9 Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno due componenti il Consiglio. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica o telefax, a tutti i componenti il Consiglio, al Direttore Generale e ai componenti il Collegio dei Revisori. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

7.10 Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ad ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Il Presidente dovrà in ogni caso convocare il Consiglio a seguito di richiesta scritta da parte di almeno tre consiglieri. Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale che ne redige i verbali e li sottoscrive assieme al Presidente.

7.11 Il Consiglio si riunisce presso la sede della Lega o in altro luogo nel territorio italiano, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente e il Direttore Generale siano fisicamente presenti nel luogo della riunione e che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.

7.12 Il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti aventi diritto di voto, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

7.13 Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

7.14 Il Consiglio è l'organo esecutivo della Lega e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

7.14.a) gestisce e distribuisce, in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, l'entrate della Lega afferenti e conseguenti alla commercializzazione dei diritti audiovisivi in conformità con le previsioni del Decreto e in relazione alle competizioni organizzate Lega;

7.14.b) gestisce e distribuisce, in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, le altre entrate della Lega, e inclusa la partecipazione alle risorse derivanti dalla Mutualità in forza dell'accordo tra Serie B e Serie A del 29 luglio 2009, confermato con delibera dell'Assemblea Straordinaria della Lega nazionale Professionisti del 25 agosto 2009;

7.14.c) redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Documento Programmatico Annuale e il bilancio di esercizio della lega,

7.14.d) redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione, la relazione annuale sull'attività della Lega;

7.14.e) propone annualmente all'Assemblea le tasse che le società sono tenute a versare per l'iscrizione ai Campionati e alle altre competizioni, che la Lega organizza ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto; a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea, stabilisce termini e procedure per il loro versamento;

7.14.f) propone all'Assemblea la ripartizione degli incassi relativi alle gare che vengono organizzate dalla Lega ai sensi dell'art. 57 delle N.O.I.F.;

7.14.g) propone all'Assemblea la determinazione dei pacchetti di diritti e benefici promo-pubblicitari relativi al Campionato di Serie B che sono oggetto di commercializzazione, negoziazione e concessione in forma centralizzata, per i quali dovranno essere in particolare specificati: (i) l'ubicazione e, approssimativamente, la quantificazione degli spazi che dovranno a tale fine essere messi a disposizione da ciascuna società all'interno degli impianti sportivi (ii) le date entro le quali gli spazi di cui al punto che precede dovranno rimanere a disposizione per la commercializzazione in forma centralizzata dei pacchetti medesimi;

7.14.h) propone all'Assemblea, per ogni esercizio sociale, l'ammontare dell'accantonamento destinato al Fondo Sviluppo della Lega ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del presente Statuto e ne gestisce le attività e le risorse;

7.14.i) provvede, per quanto di competenza, a certificare alla F.I.G.C. anche sulla base delle verifiche operate dagli organi competenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme federali per l'ammissione al Campionato di Serie B;

7.14.j) può proporre all'Assemblea candidati alla Presidenza;

7.14.k) può proporre all'Assemblea la nomina e il compenso del Direttore Generale;

7.14.l) può proporre all'Assemblea le persone da designare quali candidati di spetanza delle Lega alla carica di componenti del collegio dei Revisori della F.I.G.C.;

7.14.m) può proporre all'Assemblea i rappresentanti della Lega in seno all'organo deputato ai sensi degli accordi collettivi di lavoro, alla risoluzione delle controversie tra società e tesserati;

7.14.n) nomina i membri della Commissione di Sorveglianza prevista all'art. 37, comma 2 del presente Statuto, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea i relativi compensi,

7.14.o) articola, nel rispetto delle linee guida approvate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 6 comma 7, lettera q) del presente Statuto e del Documento Programmatico Quadriennale, gli uffici della Lega e ne determina la struttura e l'organizzazione; può, su proposta del Direttore Generale, nominare un Vice Direttore Generale;

7.14.p) propone all'Assemblea il conferimento di incarichi a consulenti collaboratori secondo le necessità relative alle proprie funzioni;

7.14.q) procede, nel rispetto delle linee guida approvate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera q) del presente Statuto e del Documento Programmatico Quadriennale, all'assunzione del personale della Lega determinandone i relativi compensi;

7.14.r) può attribuire deleghe per materia o singolo affare ai consiglieri;

7.14.s) può disporre la formazione di commissioni di studio e di lavoro all'interno della Lega;

7.14.t) propone all'Assemblea i calendari dei Campionati e delle altre competizioni organizzati dalla Lega, fissandone date ed orari, anche relativamente ad anticipi e posticipi, nel rispetto degli impegni conseguenti alla commercializzazione dei relativi diritti audiovisivi;

7.14.u) programma e coordina l'attività agonistica delle società associate e delle Squadre Rappresentative della Lega;

7.14.v) adotta, su proposta del Comitato Etico, il regolamento di procedura del Comitato Etico (art. 11, comma 5);

7.14.w) può proporre all'Assemblea l'affidamento in appalto di servizi utili al funzionamento della Lega;

7.14.x) può proporre all'Assemblea modifiche al presente Statuto,

7.14.y) stabilisce termini e modalità cui le società aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti alla Lega;

7.14.z) esprime al Presidente della F.I.G.C. il proprio parere ex articolo 18 e 20 delle N.O.I.F. sui cambiamenti di denominazione sociale e i trasferimenti di sede sociale di società appartenenti alla Lega e su fusione, scissioni e conferimenti di azienda di società appartenenti alla Lega;

7.14.aa) approva i regolamenti che disciplinano le modalità di accesso di operatori fotografi, cronisti televisivi e radiofonici negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara,

7.14.bb) concede deroghe al divieto di cui all'art. 3, comma 4 del presente Statuto;

7.14.cc) può rimettere all'Assemblea delibere relative a una o più delle materie di sua competenza;

7.14.dd) determina il valore minimo dei contratti, che, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del presente Statuto, le società devono depositare presso la Lega;

7.14.ee) propone all'Assemblea l'importo minimo e massimo delle penali a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti ai sensi dell'art. 19, comma 2, del presente Statuto, e irroga tenendo conto delle circostanze e della gravità delle violazioni;

7.14.ff) regola tutti gli aspetti inerenti alle attività delle Rappresentative di Lega e al loro sfruttamento commerciale;

- 7.14.gg)** richiede le deroghe previste dall'art. 30 comma 2 del presente Statuto;
- 7.14.hh)** predetermina l'importo minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie per gare non disputate o interrotte (art. 26 del presente Statuto) e le applica secondo le circostanze e la gravità con propria delibera, concedendo in ogni caso alla società interessata un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazioni di proprie deduzioni scritte;
- 7.14.ii)** negozia con le parti interessate i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e svolge l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi, così come previsto dall'art. 9 comma 4 dello Statuto F.I.G.C. e dell'art. 8 della Legge 91/81;
- 7.14.jj)** fissa i massimali di polizza di assicurazione per gli stadi;
- 7.14.kk)** autorizza, ricorrendone i requisiti, lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato dalle società all'inizio del Campionato, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme Federali;
- 7.14.ll)** assume le delibere nel caso previsto dall'art. 29, comma 7, del presente Statuto;
- 7.14.mm)** propone all'Assemblea l'istituzione di nuove manifestazioni o competizioni che coinvolgono le società;
- 7.14.nn)** predetermina l'importo minimo e massimo delle sanzioni a carico delle società che si ritirino dalle competizioni, rinuncino a disputare gare o proseguirle e irroga tali sanzioni, tenendo conto delle circostanze e della gravità delle violazioni, in conformità con l'art. 53 delle N.O.I.F.;
- 7.14.oo)** propone all'Assemblea la quota percentuale sull'incasso da biglietti e abbonamenti al netto delle imposte e tasse erariali, che, per ogni gara del Campionato di Serie B, la società ospitante deve corrispondere alla società ospitata;
- 7.14.pp)** fatte le salve le competenze attribuite del presente Statuto; ai vari organi della Lega, adotta tutte le misure di carattere generale o particolare ad assicurare l'assolvimento da parte della Lega e delle società degli obblighi derivanti dallo Statuto della F.I.G.C. dalle N.O.I.F. ovvero da altri atti o provvedimenti della F.I.G.C..

Art. 8 – Il Presidente

- 8.1.** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega ; presiede l'Assemblea e il Consiglio ; partecipa al Consiglio Federale in rappresentanza della Lega; cura gli interessi della Lega nei rapporti con le istituzioni sportive e pubbliche, nazionali e internazionali.
- 8.2.** Il Presidente attua le linee di indirizzo (art. 6, comma 7, lettere q, r) deliberate dall'Assemblea.
- 8.3.** Il Presidente assicura la gestione della Lega, assumendo ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Lega.
- 8.4.** In particolare il Presidente:
- 8.4.b)** provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con tutti i relativi poteri, fatte salve le attribuzioni ed i poteri che il presente Statuto riserva all'Assemblea e al Consiglio;
- 8.4.c)** vigila su tutti gli Organi e Uffici della Lega;
- 8.4.d)** adotta, in caso di urgenza ed indifferibilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio, sottoponendole nel più breve tempo possibile alla ratifica del Consiglio medesimo. I caso di mancata ratifica la deliberazione perde efficacia *ex tunc*, ove non diversamente disposto dal Consiglio e fatta salva la facoltà del Consiglio di regolare le conseguenze prodotte dall'applicazione della delibera;
- 8.4.e)** nei casi previsti dall'art. 29, comma 1, 3 e 5 del presente Statuto, provvede a fissare la data di recupero delle gare non iniziate, la loro prosecuzione nel caso di sospensione , la loro ripetizione, nonché la requisizione dei campi in caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari;
- 8.4.f)** propone al Consiglio la nomina dei membri della Commissione di Sorveglianza;
- 8.4.g)** il Presidente percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, nei limiti fissati nel budget annuale, l'eventuale compenso fissato dall'Assemblea. Nel caso in cui, prima della naturale scadenza del mandato, l'Assemblea ne disponga la revoca secondo le modalità previste all'art. 6 comma 11, lettera b) punto v) del presente Statuto, il Presidente cesserà immediatamente le proprie funzioni e non avrà diritto a percepire alcuna somma a titolo d'indennizzo per la revoca degli incarichi.
- 8.5.** il Presidente, insieme al Consiglio di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
- 8.6.** Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Vice - Presidente.
- 8.7.** Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. In caso di decadenza, revoca, morte o dimissione del Presidente, il Vice - Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente rimane in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel corso del quale è avvenuta la sua elezione.

Art. 8 -bis – Il Vice- Presidente

- 8 – bis. 1** il Vice-Presidente esercita le funzioni e i poteri del Presidente nei casi in cui quest'ultimo vi sia impedito e, fino ad eventuale elezione del nuovo Presidente, nei casi di decadenza, revoca, morte o dimissione.
- 8 – bis. 2** Riveste la carica di Vice-Presidente il consigliere che ha ottenuto, in sede di elezioni dei componenti del Consiglio, il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, quello più anziano di età.

Art. 9 – Il Direttore Generale

9.1. Il Direttore Generale è il responsabile esecutivo dell'apparato amministrativo e gestionale della Lega; esegue, per quanto di propria competenza, le deliberazioni degli Organi della Lega; eventualmente coadiuvato da un Vice Direttore Generale, cui ne regola le competenze e può conferire delega scritta per materia o singoli affari, dirige e amministra gli Uffici della Lega, verso i quali è in posizione di superiorità gerarchica; procede all'assunzione dei dipendenti della Lega a seguito di delibera del Consiglio.

9.2. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea, che ne definisce i poteri.

9.3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato e di quello degli Uffici della Lega, per quanto di rispettiva competenza al Presidente, del quale è il primo collaboratore organizzativo e gestionale, al Consiglio e all'Assemblea.

9.4. Il Direttore Generale è soggetto alle medesime incompatibilità previste per il Presidente dall'art. 12, comma 1 del presente Statuto.

9.5. Il Direttore Generale percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, un compenso deliberato dall'Assemblea.

9.6. Con atto di nomina da parte dell'Assemblea, al Direttore Generale può essere conferita la rappresentanza nella Lega nei limiti e per le funzioni ivi specificate.

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori

10.1. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Collegio, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono tra il 1° settembre e la fine dell'anno in cui si sono svolte le Olimpiadi estive.

10.2. I componenti il Collegio dei Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili e, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività professionale a favore del C.O.N.I., della F.I.G.C. o di società appartenente alla Lega. Nel caso un componente il Collegio svolga attività incompatibile con il proprio incarico egli decadrà immediatamente dalla propria carica.

10.3. In caso di impedimento assoluto o permanente del Presidente del Collegio dei Revisori, questi decade dall'incarico e il revisore effettivo più anziano per età assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

10.4. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Lega. Il Collegio dei Revisori o, individualmente, i revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo presso gli Uffici della Lega.

10.5. Il Collegio dei Revisori presenta la relazione annuale sul bilancio al Consiglio, che ne riferisce all'Assemblea.

10.6. Nel caso in cui un membro del Collegio dei Revisori si trovi in una situazione di impedimento assoluto e permanente, esso verrà sostituito dal revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti ovvero, nell'ipotesi di parità, dal più anziano per età.

Art. 11 – Il Comitato Etico

11.1. Il Comitato Etico redige il Codice Etico, lo sottopone alla F.I.G.C. per l'approvazione e lo presenta all'Assemblea per l'adozione finale. Il Comitato Etico altresì vigila, compiendo le necessarie indagini, al fine di assicurare che la Lega e le società conformino le proprie azioni al Codice Etico.

11.2. Fatte salva le competenze degli organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio del *ne bis idem*, il Comitato Etico, in caso di violazione al Codice Etico irroga, con criterio di equità, le relative sanzioni.

11.3. Il Comitato Etico è composto da un presidente, un vice presidente e quattro membri. Tutti i componenti il Comitato Etico sono nominati dall'Assemblea tra soggetti in possesso di elevata professionalità amministrativa, giuridica o contabile, e di assoluta indipendenza rispetto alla F.I.G.C., alla Lega e alle società.

11.4. Il Comitato Etico si considera validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, a condizione che fra questi vi sia il presidente, o in caso di sua assenza, il vice presidente. Le deliberazioni del Comitato Etico sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato Etico presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del presidente prevale.

11.5. L'esercizio delle funzioni istruttorie e giudicanti devono svolgersi nel rispetto del pieno diritto del contraddittorio. A tal fine, il Comitato Etico elabora un regolamento di procedura, che sottopone al Consiglio per la sua approvazione.

Art. 12 – Eleggibilità alle cariche, incompatibilità, valide delle elezioni e funzionamento degli Organi esecutivi

12.1. La carica di Presidente della Lega è incompatibile con quella di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società appartenente alla Lega, ed è altresì incompatibile con la titolarità di cariche federali, salvo quella prevista dall'art. 8, comma 1 del presente Statuto.

12.2. Sono eleggibili quali Consiglieri esclusivamente i presidenti, gli amministratori compresi nell'elenco previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) o coloro che possiedano direttamente o indirettamente la partecipazione più elevata al capitale sociale di una società della Lega.

12.3. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente e di Vice-Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori, il quale convoca al più presto l'Assemblea, da tenersi entro il termine più breve possibile, per procedere a nuove elezioni.

Art. 13 – Pubblicità delle deliberazioni degli Organi della Lega

13.1. Tutte le deliberazioni che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega sono portate tempestivamente a conoscenza di tutte le società della Lega a mezzo di comunicati ufficiali che vengono affissi all'apposito albo presso la sede della Lega e diffusi attraverso la posta elettronica. L'affissione all'apposito albo e la diffusione attraverso posta elettronica hanno valore di notifica ad ogni effetto a decorrere dal primo giorno non festivo della loro affissione e diffusione.

Art. 14 – Gli Uffici della Lega

14.1. La gestione della Lega è assicurata dagli Uffici della Lega, che operano sotto la direzione del Direttore Generale, il quale ne risponde all'Assemblea, al Consiglio e al Presidente, per quanto di rispettiva competenza.

14.2. Presso gli Uffici della Lega operano i dipendenti e i collaboratori della lega, secondo le direttive del Direttore Generale.

TITOLO III - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 15 – Preventivo e rendiconto

15.1. La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

15.2. Il preventivo e il conto consuntivo della gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

15.3. Il conto consuntivo deve essere sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui all'art. 27, comma 3, lettera f), dello Statuto F.I.G.C..

Art. 16 – Entrate dalla Lega

16.1. Le entrate della Lega sono costituite da:

16.1.a) La tassa di iscrizione al campionato che le società, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio;

16.1.b) le tasse per i reclami respinti da giudice sportivo nazionale operante presso la Lega;

16.1.c) sanzioni pecuniarie inflitte alle società dal giudice sportivo nazionale operante presso la Lega;

16.1.d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega;

16.1.e) i proventi derivanti dalla cessione o commercializzazione dei diritti di immagine e promo-pubblicitari relativi alla Lega e comunque di sua spettanza;

16.1.f) le risorse derivanti dalla Mutualità, in forza dell'accordo tra Serie B e Serie A del 29 luglio 2009, confermato con delibera dell'Assemblea straordinaria della Lega Nazionale Professionisti del 25 agosto 2009;

16.1.g) la quota del 20% dei proventi derivanti dai diritti audiovisivi della Coppa Italia come previsto dalla delibera dell'Assemblea straordinaria della Lega Nazionale Professionisti del 25 agosto 2009;

16.1.h) altri proventi riconosciuti dalla F.I.G.C. o da altri enti;

16.1.i) i proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie B o di qualsiasi altra Competizione (come definita nel Decreto) eventualmente organizzata dalla Lega;

16.1.j) eventuali contributi a carico delle società ammesse a partecipare al Campionato di Serie A che nella stagione sportiva precedente erano associate alla Lega;

16.1.k) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti relativi al "Pallone della Lega", di cui all'art.24 del presente Statuto;

16.1.l) i ricavi conseguenti ad eventi organizzati direttamente dalla Lega, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;

16.1.m) i ricavi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata di pacchetti promo-pubblicitari di cui all'art 7, comma 14, lettera g) del presente Statuto;

16.1.n) ogni altra entrata ad essa specificatamente destinata dallo Statuto o dall'Assemblea.

16.2. Presso la Lega è costituito un Fondo Sviluppo gestito dalla Lega stessa e destinato a finanziare attività e iniziative promozionali e di marketing o con valenza sociale che saranno organizzate e gestite dal Consiglio, in conformità a quanto previsto dal Documento Programmatico Quadriennale approvato dall'Assemblea. Tale Fondo è alimentato mediante l'assegnazione di una somma che verrà determinata per ogni esercizio sociale dell'Assemblea, su proposta del Consiglio e comunque nella misura non inferiore all' 1% e non superiore al 3% dei ricavi complessivi della Lega.

Art. 17 – Adempimenti amministrativi e contabili

17.1. La Lega, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del presente Statuto, ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.

17.2. Le società sono tenute ad inviare alla Lega nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio i propri bilanci nonché i dati relativi alla contabilità societaria.

17.3. I controlli sugli atti e sulla gestione delle società appartenenti alla Lega vengono effettuate dalla F.I.G.C. ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91, nonché degli artt. 78 e seguenti delle N.O.I.F. e dalla altre Norme Federali vigenti.

17.4. Le società sono tenute a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega, gli accordi con le altre società relativi alla cessione di contratto, ovvero di trasferimento di giocatori ed i contratti con i propri

tesserati. All'atto del deposito, la Lega provvede all'asseverazione della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

17.5. La Lega esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti alla legge, agli accordi collettivi in vigore nonché ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate ed ai tesserati coinvolti.

17.6. La Lega provvede a distribuire alle società, sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6, comma 7 lettera q) del presente Statuto, la quota di risorse spettante a ciascuna società, dopo aver proceduto alle compensazioni con le somme dovute dalle società alla Lega, ed altre leghe, alla F.I.G.C. o ad altre società della Lega relativamente a:

17.6.a) quote relative al fondo di fine carriera o altri istituti equivalenti;

17.6.b) sanzioni o ammende irrogate da Organi di giustizia sportiva e relative spese;

17.6.c) sanzioni o ammende irrogate da Organi della Lega in conformità con il presente Statuto;

17.6.d) quote relative ai costi di funzionamento della Lega;

17.6.e) quote relative a contributi o corrispettivi dovuti ad altre leghe (quali ad esempio quelli relativi ad eventuali accordi di solidarietà stipulati con altre leghe o quelli dovuti dalle società neopromosse in Serie B e derivanti da accordi interni alla Lega-Pro);

17.6.f) tasse di iscrizione previste per la partecipazione a competizioni organizzate dalla UEFA;

17.6.g) spese di giudizio addebitate dall'organo deputato, ai sensi degli accordi collettivi di lavoro, alla risoluzione delle controversie tra società e tesserati;

17.6.h) tasse di iscrizioni ai campionati e alle competizioni organizzate dalla Lega, anche in collaborazione con altre leghe;

17.6.i) addebiti conseguenti a delibere della F.I.G.C.;

17.6.j) corrispettivi e rimborsi dovuti alla Lega relativi alla fornitura di servizi o acquisti di beni;

17.6.k) quote relative a onorari per consulenze professionali deliberate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 comma 7, lettera f);

17.6.l) imposte di bollo;

17.6.m) qualunque altro debito nei confronti della Lega, di altre società della Lega o della F.I.G.C. la cui compensabilità sia prevista da delibere dell'Assemblea o dalla F.I.G.C..

17.7. La Lega è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

Art. 18 – Adempimenti economici-finanziari delle società

18.1. Le somme necessarie al funzionamento della lega sono corrisposte a quest'ultima dalle società associate, in parti uguali tra loro.

18.2. Le società ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega per le quali è previsto tale adempimento, devono provvedere al versamento a favore della Lega della tassa di iscrizione, nella misura determinata dall'Assemblea e nei termini annualmente fissati dal Consiglio.

18.3. Ogni società deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C., la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. Detta documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta della Lega e degli Organi di controllo della F.I.G.C., nonché della Procura Federale della F.I.G.C. .

18.4. L'Assemblea delibera la segnalazione delle società e dei loro dirigenti responsabili agli Organi della Giustizia Sportiva qualora si rendano responsabili delle seguenti inadempienze:

18.4.a) ritardato versamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Lega e per il quale la Lega stessa abbia già notificato formale diffida con indicazione del termine di adempimento;

18.4.a) violazione o ritardata esecuzione di ogni altro adempimento previsto dall'art. 17 del presente Statuto o di ogni altro obbligo imposto dalla Lega in conformità al presente Statuto.

Art. 19 – Autorizzazione e ratifiche spettanti alla Lega

19.1. Le Società non possono apporre sugli indumenti da giuoco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega. I contratti promo-pubblicitari dovranno comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali emanate ai sensi dell'art. 72 delle N.O.I.F., anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.

19.2. Le Società sono tenute a depositare presso la Lega, entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione, ai fini statistici e di verifica della loro conformità al presente Statuto e alle norme della F.I.G.C. , tutti i contratti promo- pubblicitari da esse stipulati ai sensi dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F., che superano il valore minimo stabilito dal Consiglio, ai sensi dell'art. 7, comma 14, lettera dd).

TITOLO IV - L'ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE

Art. 20 - Anno sportivo

L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 21 – Sospensione annuale

Durante il periodo di sospensione annuale è vietato alle società di svolgere qualsiasi attività agonistica, anche se occasionale e senza scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 47 delle N.O.I.F. e salve particolari autorizzazioni da concedersi dalla Lega.

Art. 22 – Competizioni agonistiche obbligatorie

22.1. Le competizioni agonistiche obbligatorie che sono organizzate dalla Lega, anche in collaborazione con altre Leghe, sono:

22.1.a) Campionato di Serie B;

22.1.b) Coppa Italia;

22.1.c) Campionato "Primavera";

22.1.d) Coppa Italia "Primavera";

22.1.e) Supercoppa "Primavera";

22.1.f) Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea nel rispetto dell'art. 58 delle N.O.I.F..

22.2 L'ordinamento del Campionato di Serie B ed i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dagli artt. 49 e 52 delle N.O.I.F..

Art. 23 – Gare ufficiali

23.1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:

23.1.a) di Campionato di Serie B;

23.1.b) di Coppa Italia;

23.1.c) di altre manifestazioni organizzate dalla Lega e riservate alle società associate.

23.2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega ai sensi dell'art. 22, comma c), d), e), f) del presente Statuto..

Art. 24 – Il Pallone della Lega

24.1. Tutte le gare di cui agli articoli 22 e 23 del presente Statuto si disputano con un pallone ufficiale della Lega (di seguito Pallone Ufficiale). Conseguentemente, le società devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il Pallone Ufficiale..

24.2. La Lega regola tutti gli aspetti inerenti all'uso del Pallone Ufficiale e al suo sfruttamento commerciale..

Art. 25 –Spese per gare effettuate in campo neutro

La società nel cui interesse viene disposta la requisizione di un campo neutro ai sensi dell'art. 29, comma 8 del presente Statuto, deve in ogni caso versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 20 % dell'incasso depurato delle imposte e tasse erariali, ma comunque non inferiore a €10.000 (diecimila).

Art. 26 – Rimborso spese per gare non disputate o interrotte. Sanzioni

26.1. La società che rinuncia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega ed all'altra società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax, entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.

26.2. Esclusi i casi in cui la rinuncia alla disputa o la prosecuzione di una gara ufficiale sia dovuta a circostanze di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta. Il Consiglio irroga alle società che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di una gara ufficiale, con criterio di equità e tenuto conto se ci è stato il rispetto dei termini di cui al precedente comma, le relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F..

Art. 27 – Disposizioni organizzative per le gare di Coppa Italia, nonché gare di cui all'art. 57 delle N.O.I.F.

27.1. Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate in conformità all'art. 57 delle N.O.I.F. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

27.2 La ripartizione degli incassi relativi alle gare di Coppa Italia disputate tra società associate a Leghe diverse è oggetto di convenzione tra la Lega e dette leghe.

Art. 28 – Calendari delle competizioni ufficiali

28.1. Il Consiglio provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega.

28.2. Non è ammesso reclamo da parte delle società sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.

28.3. Le società che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. che hanno luogo nella giornata di martedì, possono richiedere al Presidente la disputa al venerdì delle gare di Campionato immediatamente antecedenti le gare delle competizioni ufficiali menzionate. A partire dal turno dei quarti di finale della U.E.F.A. Europa League le società interessate possono ottenere l'anticipo delle proprie gare di campionato anche se le gare delle competizioni U.E.F.A. sono fissate nel giorno di mercoledì. E' in ogni caso escluso il diritto di richiedere l'anticipo per le società le cui gare delle competizioni U.E.F.A. si svolgono il giovedì.

28.4 La richiesta della società interessata, ai sensi dei precedenti commi, deve essere formulata per iscritto almeno 10 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato ed il Presidente dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.

Art. 29 – Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

29.1 Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:

29.1.a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;

29.1.b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;

29.1.c) che si tratti di gara infrasettimanale;

29.1.d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

In tali casi il Presidente provvede, prima della successiva giornata di campionato, a fissare la data e l'ora di recupero della gara, da effettuarsi, possibilmente, entro quindici giorni dal provvedimento medesimo.

29.2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dell'arbitro.

29.3. Per le gare interrotte, le due società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte del Presidente. In caso di mancato accordo fra le due società, o di mancata ratifica da parte del Presidente, il Presidente provvede, prima della successiva giornata di campionato, a fissare la data e l'ora di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento medesimo.

29.4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:

29.4.a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto dell'arbitro;

29.4.b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:

29.4.b.i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

29.4.b.ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

29.4.b.iii) i calciatori che erano squalificati per la prima volta non possono essere schierati nella prosecuzione.

29.4.b.iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

29.4.b.v) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

29.4.b.vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

29.5. Per le gare annullate il Presidente, appena possibile, provvede a fissare la data e l'ora di ripetizione della gara, da effettuarsi indicativamente entro quindici giorni dal provvedimento medesimo.

29.6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi spettano alla società ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità dei biglietti o degli

abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La società ospitante deve inoltre versare le percentuali spettanti alla società ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.

29.7. Il Consiglio può disporre, in esecuzione di provvedimenti di autorità di giustizia sportiva o di pubblica sicurezza, che le gare organizzate dalla Lega stessa si svolgono a porte chiuse.

29.8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 1 del presente Statuto.

Art. 30 – Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

30.1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, delle ammende irrogate dal Consiglio ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle N.O.I.F. e dal presente Statuto.

30.2. Il Consiglio, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle N.O.I.F..

Art. 31 – Tornei organizzate dalla società

31.1. Le società della Lega che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei coppe od altri premi devono presentare, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo regolamento alla Lega per l'approvazione.

3.2. Nel caso società della Lega organizzino tornei ai quali partecipano anche società appartenenti ad altre leghe o affiliate a federazioni estere, l'approvazione del regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega.

3.3. Le società della Lega partecipanti a tornei che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, anche appartenenti ad altra lega, devono richiedere alle leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.

3.4. Le società che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega l'invio degli arbitri e dei guardalinee

3.5. La Lega, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia delle società.

Art. 32 – Gare amichevoli, gare di allenamento

32.1. L'autorizzazione per la disputa di gare amichevoli che coinvolgono società della Lega, deve essere richiesta alla Lega dalle società almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.

32.2. La società ospitante deve richiedere, tramite la Lega, l'invio dell'arbitro e dei guardalinee.

32.3. Le società che, per la disputa delle gare amichevoli intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, anche appartenenti ad altra Lega, devono richiedere alle leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.

32.4. La Lega, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia.

32.5. Le società, nei sette giorni precedenti a gare di Campionato o di Coppa Italia che devono essere disputate in trasferta, non possono, senza il preventivo consenso della società contro la quale devono disputare tali gare, organizzare o partecipare a gare amichevoli che si svolgono a meno di 100 Km. Dalla città nella quale deve aver luogo tale gara di Campionato o di Coppa Italia.

32.6. Le società non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare ufficiali organizzate dalla Lega, salvo il caso si tratti di gare relative alle competizioni di cui all'art.22, comma 1, lettere c), d), e), f).

32.7. Per le gare amichevoli, con ingresso gratuito o a porte chiuse, le società devono corrispondere alla Lega i costi relativi alle spese di trasferta dell'arbitro e dei guardalinee.

32.8. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, e senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti del presente articolo.

Art. 33 – Gare con squadre straniere, gare all'estero

33.1. Le società che intendono disputare gare con squadre affiliate federazioni estere devono presentare alla Lega, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione.

La Lega provvede a inoltrare tale richiesta alla F.I.G.C., corredandola del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di Campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni relativa trattativa per il tramite della F.I.G.C. cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.

33.2. Le società, che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, anche appartenenti ad altra Lega, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.

33.3. Le società devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.

33.4. Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 34 – Squadre rappresentative

34.1. La Lega promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite dal Consiglio, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria, e, unitamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative delle leghe a carattere nazionale.

di Rappresentative delle Leghe a carattere nazionale.

34.2. Per le gare di tale attività le società sono tenute a porre a disposizione della Lega i propri tesserati regolarmente convocati.

Art. 35 – Norme generali per l'attività

35.1. I calciatori tesserati per le società associate alla Lega non possono, senza il nulla-osta della F.I.G.C. e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.

35.2. Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società, o valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.

35.3 I calciatori e gli altri tesserati professionisti delle società non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione della Lega, delle altre leghe competenti e della società di appartenenza.

35.4. Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega e alla società contro la quale viene disputata tale gara, nonché darne notizia al pubblico a mezzo di comunicato stampa.

35.5. Le società, in occasione delle gare ufficiali prevista dall'art. 23 del presente Statuto, devono sempre schierare la migliore formazione.

Art. 36 – Assicurazioni obbligatorie

36.1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 1 delle N.O.I.F. e nel rispetto dell'Accordo Collettivo di categoria, i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata. Le società devono altresì contrarre un'assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati, secondo le modalità e i limiti fissati dal Consiglio, in ottemperanza agli obblighi derivanti dai relativi accordi collettivi e dalla legge. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.

36.2. Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio fissa i massimali di polizza.

Art. 37 – I campi di gioco

37.1. I campi di giuoco delle Società sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle N.O.I.F., al Regolamento degli Stadi, nonché alle seguenti disposizioni.

37.2. Presso la Lega è operante la Commissione di Sorveglianza nominata dal Consiglio, su proposta del Presidente, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.

37.3. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la Commissione di Sorveglianza e rilascia apposito certificato di omologazione che le società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.

37.4. Le società devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.

37.5. Le società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato.

37.6. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.

37.7. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

Art. 38 – Persone ammesse nel recinto di giuoco

38.1. Durante lo svolgimento delle gare devono essere presenti nel recinto di giuoco, per ciascuna delle due società:

38.1.a) un dirigente accompagnatore ufficiale debitamente munito di tessera rilasciata dalla Lega per la stagione sportiva in corso;

38.1.b) un medico sociale tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico;

38.1.c) un operatore sanitario ausiliario tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico.

38.2. Deve essere altresì presente nel recinto di giuoco il dirigente addetto agli ufficiali di gara, designato dalla società ospitante, debitamente munito di tessera valida per la stagione sportiva in corso.

38.3. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitata non è obbligatoria per le gare ufficiali di cui all'art. 22, comma 1, lettere c), d), e), f).

38.4. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di giuoco per ciascuna delle due società:

38.4.a) il tecnico responsabile, tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

38.4.b) i calciatori di riserva nel numero previsto dalle disposizioni vigenti;

38.4.c) gli occupanti la "panchina aggiuntiva" di cui all'art. 66, comma 1 bis, delle N.O.I.F..

38.5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulle rispettive panchine. Esse possono accedere al terreno di giuoco soltanto se invitate dall'arbitro o con il suo consenso.

38.6. È in facoltà dell'arbitro di allontanare dal recinto di giuoco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi, ferme restando le ulteriori previsioni delle Norme Federali.

38.7. Devono essere presenti nel recinto di giuoco i barellieri e possono accedervi raccattapalle, fotografi e cronisti televisivi e radiofonici, in conformità con i regolamenti predisposti dalla Lega ai sensi dell'art.1, comma 3, lettere d), e) del presente Statuto. La società ospitante è responsabile del comportamento dei soggetti ammessi al recinto di giuoco.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Osservanza dei Regolamenti

39.1. Le società e i loro tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli organi federali competenti, del presente statuto e di ogni delibera adottata dalla Lega in conformità del presente Statuto.

39.2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le Norme Federali.

39.3. Le norme di carattere esecutivo, in materia amministrativa ed agonistica, nell'ambito delle funzioni della Lega, sono stabilite dal Consiglio, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.

39.4. Le deliberazioni degli Organi della Lega aventi efficacia pluriennale sono valide e vincolanti anche per le società che aderiscono della Lega in una stagione successiva a quella in cui la relativa delibera è stata adottata, a seguito dei meccanismi di promozione e retrocessione previsti dai regolamenti sportivi.

Art. 40 – Diritti d'Archivio

L'esercizio del diritto d'archivio, come definito nel Decreto, è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in considerazione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.

Art. 41 – Norme Transitorie

L'obbligo previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g del presente Statuto entra in vigore a partire dalla stagione 2011/2012 e pertanto le società che, avendone i requisiti, presenteranno richiesta di associarsi alla Lega per tale stagione, comprese le

Società già associate che non vi abbiano già provveduto, dovranno depositare, ai fini dell'ammissione, copia del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

F.TO GIANFRANCO ANDREOLETTI
PAUL VIANNEY DIONNE
BENIGNI ROBERTO
IGOR CAMPEDELLI
STEFANO MARCHETTI
ANSLMO IOVINE
FRANCESCO GHLEFI
STIRPE MAURIZIO
LUCIANO CAFARO
FABRIZIO LORI
NINETTO SGARBI
GIANLUCA SOTTOVIA
PAOLO ARMENIA
PASQUALE FOTI
GIOVANNI ROSSI
MARCO POMPIGNOLI
STEFANO MARIA FANTINEL
PRETO DANILO
ENRICO BELLAZZA NOTAIO L.S.